

Lingua nostra

VOL. XXIII - FASC. 4

DICEMBRE 1962

ANCORA DI LINGUA E DIRITTO

Sanno i lettori di questa rivista che tra la fine dell'ultima guerra ed oggi i linguisti italiani hanno rimeditato teoricamente l'oggetto della propria disciplina e, con ciò, i fini e i limiti di essa; e sanno che tale ricognizione è avvenuta tanto nei rispetti dell'idealismo crociano, che alla linguistica e al suo oggetto aveva dato una sistemazione non per tutti soddisfacente, quanto sotto il premere di nuovi indirizzi stranieri che sembravano scuotere i fondamenti storicistici della nostra tradizione. Alcuni di quei linguisti, tra cui emerse per prestigio scientifico Giacomo Devoto, ritennero di sottrarsi al singolarismo estetico del Croce, e di appagare l'esigenza di una socialità dinamica, sistematica e insieme non astratta, rinnovando il vecchio parallelo tra lingua e diritto e appellandosi ad alcuni concetti familiari alla scienza giuridica, quali legalità, sistema, istituzione; soprattutto a quest'ultimo (1). Da allora il concetto di lingua come istituto o istituzione, o come sistema d'istituti, il concetto di istituto linguistico, istituzionalità della lingua (o sinonimi equivalenti) hanno avuto fortuna e procurato ai linguisti non solo maggiore chiarezza teorica, ma un più concreto senso della storicità della loro ricerca; tanto che è potuto partire da loro l'invito, ai giuristi, di uno scambio di esperienze tra le due discipline.

L'invito è stato raccolto formalmente da un filosofo del diritto, Pietro Piovani (2); ma già

(1) Vedi da ultimo G. Devoto, *Un nuovo incontro fra lingua e diritto*, in *Lingua nostra*, XIX, 1958, pp. 1-5 (a proposito del saggio di P. Fiorelli, *Storia giuridica e storia linguistica*).

(2) *Mobilità, sistematicità, istituzionalità della lingua e del diritto*, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 64. L'opuscolo deve

prima di lui (e dopo Piero Fiorelli) il romanista Paolo Frezza, in uno scritto che il titolo non segnalava ai linguisti (3), aveva fatto utili confronti tra il loro istituzionalismo e quello di alcuni grandi giuristi moderni. A lui i linguisti devono, oltre ad un autorevole conforto, l'approfondimento dei concetti di istituzione e di sistema, condotto con conoscenza di ciò che essi hanno pensato *in signo iuris*. « In questo momento [cioè " nel momento in cui un certo schema semantico ha acquistato una significazione oggettivamente univoca, fra le tante possibili ", o " in cui un certo schema di comportamento si presenta come univocamente necessario, fra i tanti possibili, in una fattispecie data "] si sono dunque affermate, ad un tempo, la normatività (dell'uso di una parola, dell'osservanza di un comportamento) e la tipicità del fatto. Normatività e tipicità sono dunque i due aspetti di un unico fenomeno, e questo unico fenomeno è, appunto, l'istituzione come ' elemento tipico delle azioni umane ' » (4). E più avanti (5): « Il mondo del diritto è un tessuto continuo di azioni umane, che mostrano nella loro tipicità il contrassegno della loro virtù normativa; tipicità e normatività sono i caratteri, vicendevolmente implicanti, della istituzionalità; il tessuto di istituzioni, di cui è fatto il mondo del diritto, è continuo, così nel senso della continuità storica come nel senso della continuità sistema-

considerarsi un estratto anticipato del volume « Studi in onore di A. C. Jemolo », Milano, Giuffrè, non ancora uscito.

(3) *A proposito della riedizione delle Opere di Pietro Bonfante*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, XXV, 1959, pp. 371 ss.

(4) Ivi, pp. 381 s.

(5) Ivi, pp. 383 s.

tica : di nessuna istituzione è lecito affermare che causi le altre senza esserne a sua volta causata ». Né basta : presentando il contrapposto fra funzione e struttura di un istituto giuridico come base metodologica della posizione di Pietro Bonfante storico di istituzioni giuridiche, e cercando di chiarire tale contrapposto come un « contrapposto di due diversi ordini di finalità..., un gioco dialettico di finalità generatore della storia delle istituzioni », il Frezza si appella all'analogo rapporto dialettico, che rende possibile la vita della lingua, tra il polo della soggettività e quello della oggettività (intersoggettività): « Del continuo fluire di un linguaggio, articolato nel continuo fluire dei significati tipici delle parole, non si dà storia, se non nella misura in cui si possa fare il confronto fra questi significati tipici, fissandoli in una serie diacronica. In questa ricerca della conoscenza storica delle istituzioni umane, utilizzando la dialettica del moto di esse fra ' il polo della soggettività e il polo della oggettività ', il compito della scienza del linguaggio e quello della scienza del diritto si atteggiano nel medesimo modo » (6).

Il saggio del Piovani è più specificamente, e programmaticamente, impegnativo. Non pago del dominio di quella scienza del diritto e della filosofia che nei linguisti si riduce necessariamente ad orecchiatura o a riflessione metodologica, egli ha voluto, per giudicare dell'esperienza altrui con informata coscienza, leggere tutti i più importanti scritti di metodologia o, come presuntuosamente si diceva, di filosofia del linguaggio apparsi dal 1945 ad oggi in Italia nei diversi indirizzi, oltre ad opere non teoriche degli stessi autori; e, quel che è più, li ha letti con attenzione paziente e con la più larga indulgenza per le loro approssimazioni giuridiche e filosofiche, pur di evincerne, magari in filigrana, le esigenze effettive, i valori costruttivi, le implicazioni profonde. Tanta volontà di comprendere, cui corrisponde altrettanta serenità nel valutare, fa di questo saggio del Piovani un singolare atto di collaborazione tra rami diversi del sapere ed un confortante esempio di recensione e discussione di contro ai troppi casi in cui il recensire è uno sfoggio

di intelligenza deliberata e il discutere un pretesto per demolire. L'autore non ha preso le mosse, come avrebbe potuto, dal rilevare la eccessiva vaghezza del concetto di istituzione invocato, piuttosto che definito o elaborato, dai linguisti, ma, con acuto garbo, ha colto in quell'invocazione l'esigenza di una visione attiva, dinamica della lingua (esigenza che è venuta meno, in campo giuridico, allo stesso concetto congelato dal legalismo e dal cerziorismo giuspositivistici, ma rinverdisce oggi con la nuova corrente dell'istituzionalismo giuridico, riconducente l'istituto all'attività istituzionalizzante degli individui); ed ha indugiato nel mostrare come sia tanto più sentito e avanzato l'istituzionalismo linguistico quanto più facile è avvertire la mobilità della lingua che non quella del diritto, e come sia piuttosto il diritto a dover trarre profitto dall'esperienza linguistica che non i linguisti da quella giuridica; per poi giungere ad illuminare e definire da più parti quel concetto, confermando i linguisti nella bontà e fruttuosità della loro intuizione.

Estremamente utili sono le sue messe a fuoco di concetti e aspetti della presente dottrina giuridica, cui i linguisti han fatto ricorso con informazione approssimativa; da esse il ricambio fra le due discipline risulta avvalorato, fecondo di possibilità non prevedute, e alcuni degli stessi concetti linguistici ricevono approfondimento e precisione. « A nostro modo di vedere — egli scrive — le concezioni istituzionali della lingua non sono un semplice atto di omaggio ad una riconquistata e riconosciuta oggettività della lingua, compromessa da alcune idee dell'idealismo romantico e, più ancora, del soggettivismo crociano... Del resto, le nuove simpatie di alcune correnti della linguistica per il concetto, originariamente giuridico, di istituto non possono essere dimostrazione del loro oggettivismo, perché il concetto giuridico di istituto reca in sé una critica alla visione, diciamo così, oggettivistica del diritto: l'istituzionalismo giuridico, che cerca l'oggettività giuridica nei vari centri sociali ordinati e riconosce la giuridicità nel fatto stesso dell'organizzato convivere di individui, non è negazione dell'oggettività del diritto, però è critica di una indiscriminata oggettività della

(6) Ivi, pp. 384 s.

socialità statale, è scoperta di una dimensione pluralistica della socialità e della giuridicità, ravvicinate alla vita degli individui perché ricondotte al fatto della coesistenza di individui organizzati (organizzantisi) in un istituzionale incontro di volontà soggettive, superanti così l'immediatezza del loro insocievole particolarismo. L'istituzionalismo fa sua la formula *ubi societas ibi ius...* La linguistica tende l'orecchio alle novità dell'istituzionalismo giuridico e cerca trarre esempi dalle esperienze nuove della scienza del diritto perché sente l'oggettività istituzionale diversa dalla oggettività normativa del solito positivismo legalistico: la sente diversa proprio perché la giudica, a ragione, 'oggettiva' di una oggettività particolare, che non le vieta di essere, a suo modo, più 'soggettiva': più vicina agli individui considerati soggetti del discorso giuridico, più vicina alla storicità dell'operare umano degli individui raggruppati in società » (7). Si delinea così, più stretto e più efficiente di quanto i linguisti istituzionalisti non pensassero, il parallelo tra istituto giuridico e istituto linguistico. « Una volta impostata la questione prendendo le mosse non dall'ordinamento ma dalle volontà umane ordinantisi, è più facile rilevare che l'istituto [giuridico] è creato dall'incontrarsi di azioni individuali accomunate durevolmente nello sforzo mosso verso una stessa direzione, idonee a tale sforzo e perciò capaci di ottenere ed ampliare consensi al loro agire... Le azioni che, incontrandosi durevolmente, riescono, insieme operando, a prendere corpo in un istituto, creano, col loro stesso modellarsi, una specie di calco dell'operare, che, quanto più è frequentemente usato, tanto più plasma la sua individualità istitutiva, ottenendo in ogni impiego una conferma, moltiplicando, con ogni impiego, i consensi. In maniera affine, la concezione istituzionale della lingua vede la lingua come incontro di segni individuali effettivamente comunicanti grazie alla particolare maniera in cui essi sanno atteggiarsi nella realizzata comunicazione istituzionalmente stabilita, che i parlanti, intendendosi, creano. Così lingua e diritto escludono di poter trovare la loro origine in una *convenzione* di vo-

lontà concordanti nel volere una data lingua o un dato diritto, perché una convenzione può realizzarsi solo dopo e non prima della comunicazione. Allo stesso modo l'obiettività, in cui lingua e diritto possono riconoscersi obiettivi, non è adesione ad un predisposto criterio d'azione superiormente fissato come *norma agendi*, ma è constatazione di una raggiunta capacità di comunicare parole o di reggere azioni grazie all'attitudine obbiettivante delle volontà individuali accomunate nell'entità plurima di un istituto. Il quale, per la sua interna pluralità e per la sua coesione unitaria, è già fornito di sistematicità » (8). Da ciò alcuni attributi comuni al diritto e alla linguistica traggono luce e determinatezza, altri rivelano la loro natura ambigua o illusoria. Si chiarisce anzitutto che *sistematicità* del diritto e della lingua non significa immobilità, cristallizzazione, ma dinamicità intrinseca, pegno di autonomia: « Non basta... rilevare che il diritto è ordinamento: bisogna spiegare come e perché l'ordinamento si ordini... Liberarsi dall'antica volontà di presentare il diritto come unità già ordinata e già sistemata è difficile; ma solo a questa condizione si può vedere il *sistema* in se stesso, che è se stesso solo come sistema che si fa, non come sistema fatto... Afferrare una lingua come sistema linguistico è più facile per il linguista, abituato... al movimento delle parole variamente viaggianti e variamente intersecantisi; afferrare un diritto come sistema giuridico è meno facile per il giurista,... particolarmente restio ad intendere non solo che il diritto va guardato come ordinamento, ma che anche bisogna rinunciare a vedere l'ordinamento come un tutto ordinato per vederlo come *ordinantesi*. Però, se non intende ciò, la valutazione sistematica dell'ordinamento risulta inutile e, nonostante la sua sistematicità sostanziale, rimane... al di qua del *diritto come sistema di azioni*: solo le azioni che si ordinano, che fanno ordinarsi, possono spiegare infatti come e perché l'ordinamento sia. Per arrivare al diritto come sistema, nel senso indicato, la scienza giuridica deve fare anche questo passo, che

(7) Piovani, op. cit., pp. 27 ss.

(8) Ivi, pp. 48 s.

va oltre l'istituzionalismo; se saprà farlo, si troverà, più da vicino, affiancata al cammino 'parallelo' della scienza linguistica » (9). E altresì si chiarisce la portata degli abusatissimi predicati di *s o g g e t t i v o* e *o g g e t t i v o*: « Esattamente intesa, la teoria dell'istituto giuridico, come dell'istituto linguistico, non è né affermazione di *s o g g e t t i v i t à* né affermazione di *o g g e t t i v i t à*. Anche la sola teoria istituzionalistica della lingua ha un avvenire purché non si limiti ad essere (quale non è, ma talvolta, restringendosi, crede di essere) una semplice rivendicazione dell'*o g g e t t i v i t à* linguistica. Esattamente intesa, la teoria dell'istituto giuridico come dell'istituto linguistico può superare il vieto dualismo di *s o g g e t t i v i t à* ed *o g g e t t i v i t à* (del diritto o della lingua) presentando l'istituto quale individualità che sia stabilizzata realizzazione di azioni individuali, le quali non hanno bisogno di ricorrere ad un'esterna *o g g e t t i v i t à* normativa per essere quello che sono, per farsi valere come, obiettivate nell'istituto, sanno farsi valere. La realtà dell'istituto mostra che, senza appelli ad una superiore 'socialità', quelle azioni sono istituzionalmente obiettivate proprio perché sono individuali e, nel loro spontaneo incontrarsi, hanno assunto coscienza del loro concreto volere, del loro sapere agire » (10). Così, la precisazione della portata dei predicati di *s o g g e t t i v i t à* e *o g g e t t i v i t à* coinvolge un altro abusato concetto: quello di 'comunità' o 'società' o 'collettività'. E qui l'intervento del Piovani è veramente, a mio avviso, illuminante di una, a volte, equivoca superfetazione concettuale. A più riprese egli mette in guardia contro il « rinvio ad una presunta superiore 'comunità' », per cui lingua e diritto valgano in ragione del posto e del significato che vi abbiano; e ciò fa a difesa della loro autonomia, specie quando, imponendosi la 'comunità' come un opaco schermo in cui diritto e lingua stiano chiusi e soffocati, essi vogliano « valere per se stessi, per quello che intimamente sono, per quello che intrinsecamente significano, per il valore autonomo che racchiudono e grazie a cui vogliono es-

sere riconosciuti » (11) (valore autonomo che appunto si afferma attraverso l'istituzionalità e la sistematicità). « Nel campo degli studi linguistici, come degli studi giuridici, l'equivoco sul *s o g g e t t i v o* spesso finisce col dar luogo, altrettanto ambiguamente, al concetto di *s o c i a l i t à*, che sopraggiunge ad integrare e salvare il pericolante *s o g g e t t o*: ciò avviene a causa della confusione fra il *s i n g o l a r e* e l'*i n d i v i d u a l e*, cui fa riscontro l'indistinzione frequente di *g e n e r a l e* e *u n i v e r s a l e*. Se si veda il soggetto come individuo che si individua nella realtà con uno sforzo che è il suo realizzarsi nella storia, si evita quell'equivoco, subito chiarendo che tale realizzazione è abbandono del *s i n g o l a r e*, è vittoria sul particolare, perciò ingresso nella sfera della vita storica, in cui tutto il reale è sì razionale, ma a condizione che la realtà acquistata e conquistata sia superamento della mera accidentalità particolaristica, sia coscienza del sacrificio che l'inserimento del soggetto nella realtà implica. Perciò l'atto di libertà con cui l'individuo agente afferma se medesimo nell'attività linguistica, o nell'attività giuridica, non è tanto liberazione del soggetto 'dal chiuso della sua individualità', quanto espansione dell'individuo al di là del diagramma particolaristico della singolarità pura. In questo senso l'*i s t i t u t o*, in cui si attua la comunicazione, è la testimonianza dell'avvenuto ingresso dell'individuo nella realtà storica; l'individuo riesce a comunicare con gli altri proprio perché ha rinunciato alla purezza incomunicabile della sterile singolarità, ha vinto la tentazione del solipsismo logico, linguistico, etico..., ha accettato di stare nella storia vivendo compiutamente la vita delle *i n d i v i d u a l i t à* » (12). E se è vero che « ogni sistema [linguistico] in atto è un tessuto di innovazioni stabilizzate » (Pagliaro) e l'attitudine innovante è particolarmente dell'individuo novatore, « proprio a causa di questa stabilizzazione, che nessun individuo innovante può volere, l'istituto [sia linguistico che giuridico] è più degli individuali istituenti, anche considerati nel loro unitario complesso. L'*i s t i*-

(9) Ivi, pp. 41 ss.

(10) Ivi, pp. 52 s.

(11) Ivi, pp. 30 ss.

(12) Ivi, pp. 53 s.

tutto infatti... è un voluto involontario: è un risultato di volontà fattesi azioni, ma dipende da non individuabili volontà diverse da quelle volontà costitutive: nessuno può volerlo stabilizzare, pur se molte, moltissime volontà, accettandolo, contribuiscano a stabilizzarlo. Anche qui, il rapporto dialettico di individuo e società è nient'altro che un aspetto dell'espansione dell'azione individuale che, allargandosi, accomodandosi con altre azioni, non può controllare immediatamente la sua traiettoria né riconoscere, nella serie degli impulsi che ne hanno accelerato il movimento, l'individuale impulso originario» (13). Da un filosofo, del resto, di tutt'altro orientamento dal Piovani, e che tuttavia considera il linguaggio come « il fatto intersoggettivo κατ'ἐξοχήν, la basilare istituzione di quel mondo intersoggettivo in cui diciamo che fondamentalmente e originariamente è situato l'uomo — situazione che è ciò che si chiama comunemente l'esperienza (*Erlebnis*) umana » (14), ci viene lo stesso insegnamento: « Resta vero — scrive Giulio Preti — che, fuori delle istituzioni in cui concretamente si articola, la 'società' non è che una finzione. 'Società' non designa alcun ente: e la concezione, proposta da alcuni scienziati, della società come *iperzoo*, che starebbe ai singoli componenti (individui) come il *metazoo* (individuo organico) sta alle singole cellule, rischia di essere falsa nelle implicazioni che tale analogia potrebbe suggerire... Bisogna in primo luogo considerare che gli istituti sociali agiscono sempre mediante individui... » (15).

Per il Piovani dunque, che diffida dello strutturalismo linguistico (« Una 'struttura' linguistica studiata in sé e per sé è una struttura studiata... non sistematicamente; la strutturale individualità di un fenomeno linguistico non può essere colta nel suo individuato essere fuori della sua natura e del suo ambiente, che sono appunto la sua storia ») (16), la so-

cialità della lingua, come del diritto, s'identifica con l'essenziale sua istituzionalità e quindi storicità: « Ad una visione del diritto come 'attività volta alla creazione di mezzi idonei ad impedire attentati all'espansione dell'individualità che si compie nel mondo storico', quindi come produzione di mezzi di istituzionale difesa della persona, può corrispondere... la visione della lingua come attività spontaneamente volta alla creazione di mezzi idonei ad assicurare il comunicare fra gli individui umani che realizzano la loro personalità espandendosi nel mondo storico. È naturale che anche nella lingua la personalità del parlante debba lavorare ad affermarsi e difendersi, come anche nel diritto si realizza, a rigore, una forma di comunicazione; ma le due attività... si specificano soltanto sottolineando la caratteristica che vi appare, più che prevalente, essenziale: la creazione di una istituzionale difesa della personalità degli individui e la creazione di una istituzionale comunicazione fra le personalità degli individui, meglio di altri connotati si offrono all'osservatore come essenzialmente caratterizzanti... Linguisti e giuristi che vogliono cogliere la vita della lingua e del diritto nella fluente duplice mobilità, hanno a loro disposizione i modi di quel particolarissimo conoscere scientifico che è il conoscere storico e possono, come devono, cercare sempre di essere, più che linguisti e giuristi, storici della lingua e del diritto, o, per meglio dire, linguisti e giuristi in quanto storici delle rispettive esperienze... È la maniera migliore per guardarsi dallo 'spirito di classificazione' e dalle limitazioni cui il naturalista è costretto » (17).

E qui — con la sola sommessa riserva, non verso la storia, in cui tutto sta e vive, ma verso l'esaltazione del conoscere storico come conoscere poizore e quasi unico per gli istituti linguistici, e con un voto di simpatia verso il conoscere descrittivo-fenomenologico — chiu-

(13) Ivi, p. 56.

(14) G. Preti, *Praxis ed empirismo*, Torino 1957, p. 180.

(15) Ivi, p. 140.

(16) Piovani, op. cit., pp. 33 s., n. 70. Sul concetto di struttura (uno di quei termini « il cui uso serve a caratterizzare tutto il modo di pensare d'una generazione ») ha scritto di recente pagine interessanti V. Frosini (*Il concetto di strut-*

tura e la cultura giuridica contemporanea, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, XXXVI, 1959, pp. 167 ss.), mostrandone la moderna affermazione nelle discipline tecniche ed umanistiche, in particolare nella scienza giuridica, senza omettere, lui giurista, un informato riferimento allo strutturalismo linguistico ed estetico (pp. 173 s.).

(17) Ivi, pp. 62 s.

diamo la rassegna dell'importante scritto del Piovani; dal quale abbiamo preferito citare direttamente e largamente, data l'autorevolezza e la specificità del contributo, anziché arrischiare a riassumere e parafrasare. Vorremmo proprio che, invitati dalla sua autentica voce, i nostri lettori meditassero l'intero saggio, la cui ricchezza di spunti e il cui vigore dimostrativo non emergono che parzialmente dai nostri *excerpta*. Quanto a noi, che all'esperienza dei giuristi ci eravamo, pur con malcerta informazione, appellati, nulla è più accetto del riconoscimento di poter giovare e di aver effettivamente giovato — senza saperlo né pretenderlo — alle nuove esigenze della loro disciplina. « Le nostre riflessioni — conclude infatti il Piovani — sulle esperienze linguistiche rimediate e le esperienze giuridiche confrontate ci hanno confermato che alla fondazione teoretica di una visione dinamica del diritto giova l'osservazione dello sforzo compiuto dalla linguistica per raggiungere una visione dinamica della lingua, nell'ambito di una dinamicità di cui l'istituzionalità è un aspetto » (18).

GIOVANNI NENCIONI

(18) Ivi, p. 64.

**NOTE SULLA CARTA CAPUANA
(CON TESTIMONIANZE IN VOLGARE) DEL MARZO 960**

1. *Plicare se cum lege*

L'espressione compare a r. 29 (1) : *eos guadiare fecimus tali tenore, quatenus ipse qui supra Rodelgrimus plicaret se cum lege*. Ritorna in II, rr. 13-15 : *eos guadiare fecimus tali tenore, qua-*

(1) Cito le carte cassinesi (I, di Capua, marzo 960; II, di Sessa Aurunca, marzo 963; III, di Teano, 26 luglio 963; IV, di Teano, ottobre 963) secondo l'edizione semidiplomatica di Ambrogio Mancone, *I documenti cassinesi del secolo X con formule in volgare*, Roma, 1960; i rimandi rinviano alle righe degli originali.

tenus... ipse qui supra Gualfrid a parte sua plicaret se cum lege. Trovo inoltre in un documento del 988 incluso nel *Chronicon vultur-nense* (2), II, p. 322, rr. 4-10 : *guadiaberat se... ut... ipse Radelchisi plicaret se et responderet exinde debere cum legem*.

Piero Fiorelli, nel suo eccellente studio *Marzo novecentosessanta* (3), p. 5, n. 42, osserva : « Espressioni come *plicare se cum lege, cum ratione, cum rationibus suis, cum evangelis*, che ricorrono nei placiti, non mi riescono chiare, anche se non è difficile intravederne un significato approssimativo. Le spiegazioni di *plicare se* come 'dare fideiussori' (Du Cange; Arnaldi) o come 'replicare' (Federici, nel glossario del *Chronicon Vultur-nense*) o come 'sottomettersi alla legge' (R. M. Ruggieri, *Tra storia della lingua e storia del diritto : elementi bizantini, longobardi e romanici nel placito capuano del 960*, negli *Atti del 3° congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo*, Spoleto, 1959, p. 541) non mi persuadono ». E a p. 16 dell'opuscolo *Il placito di Capua del marzo 960*, Trieste, 1960 : « Il senso letterale di questa locuzione è incerto e discusso. In sostanza : si ripresentasse per ricevere* la prova ».

In sostanza è infatti così; ma ritengo che il senso preciso possa essere stabilito con sicurezza.

La locuzione consta di due parti, ciascuna di per sé indipendente : *plicare se* e *cum lege*. La seconda (4) equivale a quanto di solito vien detto nei nostri documenti con le parole *secundum lege* o *secundum legem*, frequentissime (5), e qualche volta col semplice ablativo modale *legibus* (6). Il significato, che è appunto

(2) *Chronicon vultur-nense del monaco Giovanni*, a cura di Vincenzo Federici, Roma, 1925-1938.

(3) In *Lingua nostra*, XXI, 1960, pp. 1-16.

(4) Anche in III, rr. 55-57 : *elexerunt ud... iuremus eorum exinde cum leie*.

(5) I, rr. 20, 24, 26, 28, 30-31, 33, 40, 41; II, rr. 10, 12, 12-13, 16, 18; IV, rr. 24, 33-34, 38, 56 (in questo giudicato la frase è sempre : *secundum legem et consuetudinem*). Cfr. nel *Chronicon vultur-nense* per es. II, p. 50 rr. 10, 18, 20, p. 67 rr. 4-5, 8, 10.

(6) III, rr. 25-26; IV, rr. 20, 27. Così nel *Chronicon vultur-nense*, I, p. 330 rr. 22-23, II, p. 235 r. 6. Incontro anche *ad legem* (*Chron. vult.*, II, p. 187 r. 6) e *legaliter* (ivi, r. 20) in un atto del 976.